	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 1 di 17

### **1.0 SCOPO**

La presente procedura ha la finalità di disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o irregolarità in ambito aziendale con l'obiettivo di tutelare il soggetto che effettua le già menzionate segnalazioni.

Ulteriori obiettivi della presente Procedura "Whistleblowing" possono sintetizzarsi in:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazione stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione degli illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire la riservatezza del segnalante, degli altri soggetti coinvolti e la segnalazione stessa;
- definire il ruolo del soggetto destinatario delle segnalazioni;
- promuovere, all'interno della Società, una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica, nella convinzione che la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dipendenti/collaboratori siano parte fondamentale del processo di sviluppo della Società;
- consentire alla Società di essere tempestivamente informata su fatti o condotte contrari ai principi etici perseguiti, al fine di un sollecito intervento, nonché di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

### **3.0 RIFERIMENTI**


1	D.lgs. n.24 del 10/03/2023
2	Direttiva UE 2019/1937
3	Linee Guida di ANAC <i>delibera n.311</i>

### **4.0 ALLEGATI**

Nessuno

Revisione	Data	Oggetto della modifica
1	02/2026	Paragrafo 7.4 cambiato link al portale per le segnalazioni scritte
0	05/2024	Emissione del documento

Redatto da: <b>Responsabile Qualità</b>	Approvato da: <b>Direzione Generale</b>
--	--

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 2 di 17

## 5.0 CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

La procedura si applica esclusivamente alla **Pellini S.P.A.** (d'ora in poi anche "**Pellini**" o "**la Società**").  
La presente procedura si applica alle segnalazioni inerenti al campo applicativo previsto dalla norma.  
Si ricorda che il D.lgs. 24/2023 prevede, per le realtà come Pellini S.P.A., con un numero medio di dipendenti relativo all'anno precedente superiore a 50, che le violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica devono riguardare:


- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 (appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);
- Atti od omissioni costituenti frode, o altra attività illegale, che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);
- Atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

In base a quanto previsto dall'art.1 co.2 del d.lgs.24/2023, la presente procedura non si applica, invece, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Dal lato soggettivo, la presente procedura si applica a:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza;
- Facilitatori;
- Altri soggetti previsti dal d.lgs.24/2023.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 3 di 17

Considerate le finalità della presente procedura, la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti viene garantita sin dalla ricezione e in ogni successiva fase della relativa gestione. Per maggiori dettagli sul tema della tutela della riservatezza si rinvia all'Allegato 1.

## 6.0 DEFINIZIONI

### a) Procedura di segnalazione (*Whistleblowing*)

Procedura di gestione della segnalazione come di seguito definito.

### b) Canale Interno

Canale di segnalazione interno predisposto dalla Società, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso alla crittografia.

### c) Segnalante (*Whistleblower*)

La persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: sono quindi ricompresi nella definizione tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con la Società, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la Società (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

### d) Facilitatore

La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a titolo esemplificativo: il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese; oppure un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale).

### e) Segnalato/persona coinvolta


La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o come soggetto al quale la violazione è attribuita o come soggetto comunque implicato nella violazione segnalata.

### f) Struttura di gestione delle segnalazioni (SGS)

Persona o ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni, o soggetto esterno anch'esso autonomo.

### g) Segnalazione

In base a quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs.24/2023, per segnalazione si intende la

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 4 di 17

comunicazione scritta od orale contenente le informazioni sulla violazione segnalata.

#### **h) Canale esterno presso ANAC**

Coloro che intendano effettuare una segnalazione potranno ricorrere, in alternativa al canale interno istituito da **Pellini**, al canale esterno gestito da ANAC, qualora siano integrate le seguenti condizioni:

- quando il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- quando la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna: **a)** alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; **b)** questa potrebbe comportare il rischio di una ritorsione;
- quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **i) Divulgazione pubblica**

Ulteriore modalità di segnalazione introdotta con il D.Lgs. 24/2023, tramite cui le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network, web, televisione, radio, etc.).


#### **j) Conflitto di interessi**

Con il termine "conflitto di interessi" si intende qualsiasi situazione nella quale le funzioni interessate nella gestione delle segnalazioni (Responsabile dell'istruttoria) abbiano interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della segnalazione.

#### **k) Riservatezza su contenuto della segnalazione e identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti**

**Pellini** garantisce la riservatezza, oltre che dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti che godono delle stesse tutele, anche di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

#### **l) Tutela della privacy**

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 5 di 17

La presente procedura di gestione delle segnalazioni è stata realizzata avendo come riferimento l'obiettivo di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR.

## 7.0 ATTIVITA' OPERATIVE PRELIMINARI

### 7.1 Introduzione

La Società **Pellini** si è dotata della presente procedura al fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi di correttezza e trasparenza, nonché della riservatezza dei soggetti e del contenuto della segnalazione.

### 7.2 Individuazione della Struttura di Gestione delle segnalazioni

Alla luce dell'art. 4, comma 2 del D.lgs. 24/2023, la Pellini ha scelto di esternalizzare la gestione delle segnalazioni, affidandola ad un consulente esterno che nella presente procedura viene qualificato come **Struttura di Gestione delle segnalazioni** (d'ora in poi anche **SGS**).

### 7.3 Definizione delle modalità di gestione delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate. Qualora la Struttura di Gestione delle Segnalazioni di **Pellini** riceva segnalazioni anonime attraverso i canali previsti, esse verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

### 7.4 Descrizione delle modalità di segnalazione adottate dalla Società

#### (a) Forma scritta

Il segnalante può inviare la segnalazione attraverso l'App On My Whistleblowing al software My Governance al seguente link:


<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/pellini/37110>

il quale garantisce i requisiti di crittografia e riservatezza previsti dalla norma (All. 2).

#### (b) Forma orale

La persona segnalante potrà effettuare le segnalazioni interne anche in forma orale attraverso la richiesta di un incontro diretto con la SGS, da organizzarsi entro 7 giorni lavorativi. La richiesta dell'incontro potrà essere effettuata per il tramite del canale previsto al punto sub a).

Se la segnalazione interna è effettuata oralmente nel corso di un incontro con la SGS, quest'ultima, previo consenso della persona segnalante, provvede a formalizzare, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, i contenuti della segnalazione. Il segnalante può verificare, rettificare

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 6 di 17

e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, la Società garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.

La Società si impegna al tutelare la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.Lgs. 24/2023 o perviene a soggetti diversi da SGS.

#### **7.5. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente**


Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dalla SGS individuata ed autorizzata da **Pellini**, la segnalazione va trasmessa, entro sette giorni di calendario dal suo ricevimento, alla SGS tramite i canali previsti al paragrafo 4.4, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **7.6. Conflitto d'interessi**

La SGS condurrà l'istruttoria relativa alla segnalazione avvalendosi della collaborazione di un Comitato interno appositamente designato che risulta composto dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Qualità.

Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato risulti coinvolto nella segnalazione, sarà cura della SGS escluderlo dall'istruttoria.

Si specifica inoltre che all'esito delle verifiche svolte dalla SGS verrà redatto un verbale che sarà sottoposto ai componenti del CDA; nel caso in cui emergesse un eventuale conflitto d'interessi di uno o più componenti del CDA, la SGS provvederà a coinvolgere il Collegio Sindacale.

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 7 di 17

## 8.0 FLUSSO PROCEDURALE

### 8.1 Presupposti

La presente procedura presume che:

- Il segnalante agisca in buona fede. Il segnalante che effettua volontariamente una segnalazione in malafede può essere soggetto a provvedimenti disciplinari a titolo esemplificativo: sanzioni conservative (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, trasferimento disciplinare), licenziamento, recesso dal rapporto contrattuale, azioni di risarcimento danni, etc.;
- La Struttura di gestione delle segnalazioni gestisca in maniera obiettiva, imparziale e riservata le segnalazioni ricevute sia nei confronti del segnalante che del segnalato, coinvolgendo esclusivamente le figure individuate nella presente procedura.

### 8.2 Invio e monitoraggio di una segnalazione

Ai fini dell'invio delle segnalazioni, il segnalante utilizza le forme e gli strumenti previsti dal Canale interno predisposto dalla Società. In questa fase il segnalante può essere aiutato dal facilitatore, laddove questo sia stato individuato.

Le segnalazioni devono essere:

- in buona fede: il segnalante ha ragionevole certezza della veridicità di quanto segnala, non ha, cioè, pregiudizi e/o scopo di recare danno a qualcuno e/o di ottenere benefici personali.
- circostanziate: devono consentire di individuare elementi oggettivi ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria; a titolo esemplificativo devono contenere:
  - ✓ la descrizione del fatto;
  - ✓ le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  - ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.


È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

### 8.3 Gestione delle segnalazioni ricevute

La fase di gestione delle segnalazioni è presidiata dalla SGS e si articola in quattro sottofasi:

- Pre-analisi;
- Istruttoria;
- Valutazione ed esito finale;
- Archiviazione.

### 8.4 Pre-analisi delle segnalazioni

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 8 di 17

La Struttura di Gestione delle Segnalazioni al momento in cui riceve una segnalazione all'indirizzo dedicato, ne valuta i contenuti effettuando un primo screening e rilevando da subito quelle palesemente infondate, non circostanziate, riguardanti un oggetto che non è rilevante, calunniose e/o ingiuriose. In ogni caso, entro il **settimo giorno** dal ricevimento della segnalazione, la SGS comunica al segnalante il ricevimento della segnalazione.

Per la gestione di tutte le segnalazioni di violazioni, rientranti nel d.lgs.24/2023 e rilevanti per **Pellini**, la Struttura di Gestione delle Segnalazioni potrà interfacciarsi con il Comitato Interno, individuato in qualità di referente interno della Società, ovviamente garantendo la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Nel caso in cui la SGS valuti la presenza di eventuali conflitti d'interesse, escluderà il componente del Comitato che risulti coinvolto nella segnalazione.

In ogni caso sarà cura della SGS garantire che il trasferimento dei contenuti delle segnalazioni avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR, quindi, vengano trasferiti esclusivamente i dati strettamente necessari alla gestione dell'istruttoria.

### **8.5 Istruttoria delle segnalazioni**

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, e sull'oggetto della segnalazione. La Struttura di Gestione delle Segnalazioni nel caso lo ritenga necessario, può avvalersi della collaborazione di Funzioni aziendali (di cui al paragrafo 5.4) e/o di figure esterne competenti in base all'argomento della segnalazione. Sul punto si specifica che non disponendo la SGS di poteri di spesa autonomi, l'incarico all'eventuale soggetto esterno individuato verrà conferito dalle figure aziendali dotate di adeguati poteri in merito.


La Struttura di gestione delle Segnalazioni, o gli eventuali soggetti, adeguatamente autorizzati, che operano di supporto ad essa, nello svolgimento dell'istruttoria possono:

- contattare il segnalante in forma riservata, e richiedere eventuali documenti e/o informazioni integrative;
- interrompere l'istruttoria nel caso in cui venga rilevata l'infondatezza della segnalazione.

### **8.6 Valutazione ed esito finale delle segnalazioni**

La Struttura di Gestione delle Segnalazioni effettua le proprie valutazioni sull'esito dell'istruttoria e provvede a darne riscontro al segnalante entro e non oltre tre mesi dalla presa in carico della segnalazione. La SGS sintetizza i risultati della propria indagine in uno specifico verbale che viene trasmesso al Consiglio di amministrazione (CDA) della Società. In alternativa, nel caso in cui si ravveda una possibile situazione di conflitto d'interessi, il verbale prodotto verrà inviato al Collegio Sindacale. Nel caso la segnalazione risulti fondata, i soggetti aziendali competenti potranno decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio del CCNL di riferimento e/o valutare l'eventuale comunicazione degli eventi alle autorità competenti.



	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 9 di 17

Nel caso in cui venga accertata la malafede del segnalante, i soggetti aziendali competenti potranno valutare la possibilità di applicare a quest'ultimo misure previste dal Sistema Sanzionatorio.

Qualora a fronte di una segnalazione emergano gap sul sistema di controllo e gestione dei rischi, sarà compito delle unità aziendali competenti definire le opportune azioni migliorative.

La presente procedura è rappresentata schematicamente nel "Flusso" alla pagina seguente.





# PROCEDURA

## Segnalazioni Whistleblowing

**PRQ.20.PER**

Data emiss.: 17/05/24  
 Revisione: 1 del 24/02/26  
 Pagina: 10 di 17



	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 11 di 17

## 9.0 Definizione delle modalità di gestione della Protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella Società **Pellini** che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, specie articoli 12 e 13, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati e adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche.


Nella gestione delle segnalazioni, e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dalla SGS e dalle strutture interne individuate per la gestione dell'istruttoria, le quali operano previa specifica autorizzazione del Titolare e sulla base delle istruzioni da quest'ultimo impartite. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche ai sensi delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica) sono designati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché ad assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

La società assicura che la gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è dunque effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Nello specifico **Pellini** garantisce nello svolgimento di tutta la procedura di:

- fornire al segnalante ed agli altri soggetti coinvolti tutte le adeguate informative sul trattamento dei dati personali;
- trattare i dati personali nel completo rispetto della normativa privacy vigente;
- effettuare una specifica valutazione di impatto (Privacy Impact Assesment) sul trattamento in questione;
- individuare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato;
- disciplinare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
- non trattare e/o archiviare dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione.

Per quanto riguarda la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, la normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 12 di 17

nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 (art. 23 regolamento (UE) 2016/679).

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art.2-undecies, comma 1 lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può invece essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa *whistleblowing* (Allegato 4).

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 13 di 17

## 7. Divieto di ritorsioni, Sanzioni e Regime di responsabilità

Il Whistleblowing è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di **Pellini**. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante, oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni ha anche, e soprattutto, la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare che la propria segnalazione rimanga inascoltata.

Per queste ragioni, il D.lgs. 24/2023 e la Società prevedono esplicitamente un divieto di ritorsione a tutela del segnalante e degli altri soggetti previsti dalla norma, anche qualora si tratti di ritorsioni soltanto tentate o minacciate, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è però necessario uno stretto collegamento tra i contenuti della segnalazione e l'azione ritorsiva subita.

Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.


La Società, nell'adottare la presente procedura, è consapevole delle sanzioni amministrative applicabili dall'ANAC di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

Sono altresì applicabili sanzioni disciplinari al segnalante in caso di segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Soggetta a sanzione contrattuale potrà essere, altresì, la Struttura di Gestione delle Segnalazioni, qualora vi sia stata deficienza nell'applicazione delle misure di riservatezza o omessa valutazione della segnalazione.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 14 di 17

## 10.0 Formazione

La Struttura di Gestione delle segnalazioni di **Pellini** è stata adeguatamente formata per gestire le segnalazioni secondo i principi e le modalità previste dalla presente procedura.

In virtù della circostanza secondo cui la tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione, la Società si impegna a garantire annualmente o comunque in caso di aggiornamenti normativi significativi lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e formazione nei confronti:

- Del management aziendale, che deve essere adeguatamente edotto sia sul contenuto della norma, sia su come essa è attuata nella propria azienda (procedura), sia su come trattare le informazioni che dovesse trovarsi a gestire legate ad una segnalazione;
- Dei dipendenti e collaboratori, i quali devono essere formati ed informati su come poter attivare il canale di segnalazione interno e su come e quando poter eventualmente attivare i canali di segnalazione esterna e/o di divulgazione pubblica. Inoltre, tali soggetti devono essere informati sia sulle tutele attivate dall'azienda, sia su come poter essere aggiornati sullo stato di avanzamento delle segnalazioni effettuate.

## 11.0 Pubblicità

La presente procedura adottata da **Pellini** è resa disponibile a tutti i lavoratori ed ai soggetti esterni indicati dalla norma, tramite pubblicazione sul sito web aziendale ([www.pellini.net](http://www.pellini.net)).


## 12.0 Archiviazione delle segnalazioni

La Struttura di Gestione delle segnalazioni provvede ad effettuare l'archiviazione di tutta la documentazione, presso la propria sede, in specifiche cartelle dedicate, gestite secondo rigidi criteri di riservatezza.

La SGS, decorso il termine di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, resterà in attesa di ricevere indicazioni dalla Società in merito alle modalità di restituzione e/o cancellazione dei dati. Si intende che in caso di restituzione sarà cura della SGS trasmettere solo le informazioni strettamente necessarie riguardanti la segnalazione (ad esempio oggetto, esito, date di riscontro al segnalante etc..).

La Struttura di Gestione delle segnalazioni è altresì tenuta a mantenere aggiornato il registro delle segnalazioni ricevute, avendo cura di indicare ogni volta l'esito al quale è pervenuta.

Se l'attività di istruttoria ha dato esito negativo, la Struttura di Gestione delle segnalazioni provvede comunque ad archiviare la segnalazione illustrando adeguatamente i motivi della valutazione.

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 15 di 17

### **13.0 FORME DI TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA O MENZIONATA**

#### **13.1 Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante**

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza che la Società garantisce per l'intera durata dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione interna, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui tale identità può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, da persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o nelle indagini interne sono trattati in conformità alle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, specie articoli 12 e 13.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione interna, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione interna e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione interna sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.


È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i Canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società garantisce adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema sanzionatorio e disciplinare adottato dalla Società. In aggiunta a quanto sopra, la Società assicura che anche l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione sia garantita alle medesime condizioni riservate alla persona segnalante, sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

#### **13.2 Divieto di discriminazione nei confronti della persona segnalante**

Nei confronti della persona segnalante (e dei soggetti a questa equiparati ai sensi delle precedenti disposizioni) è vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRQ.20.PER</b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 16 di 17

- a. al momento della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della Procedura *Whistleblowing*;
- b. sia stata effettuata una segnalazione esterna solo laddove consentito dalla legge;
- c. la segnalazione sia stata oggetto di divulgazione pubblica a condizione che la persona segnalante:
  - i. abbia previamente effettuato una segnalazione interna mediante i Canali di segnalazione predisposti da **Pellini S.P.A.** e/o mediante il canale di segnalazione esterno di cui alla presente Procedura *Whistleblowing* e la persona segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro;
  - ii. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
  - iii. abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

### **13.3 Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare**


Le misure di protezione non sono, invece, garantite alla persona segnalante, a cui viene irrogata una sanzione disciplinare, quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per chiarezza, oltre a quanto indicato nel paragrafo che precede, costituiscono illeciti disciplinari anche le violazioni: (1) della Procedura *Whistleblowing* nonché la (2) la commissione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti della persona segnalante contrari alla legge, (3) l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione in modo contrario alla legge, (4) la violazione degli obblighi di riservatezza, (5) la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

### **13.4 Tutela della persona coinvolta**

La persona coinvolta dovrà essere informata, non appena possibile, delle contestazioni che le sono mosse, che siano o meno fondate sulla segnalazione interna, nel rispetto dei principi di tutela del contraddittorio e difesa applicabili in via generale ai procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Le informazioni riguardanti il procedimento avviato nei confronti della persona coinvolta (o di altre persone menzionate nella segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora esista



	<b>PROCEDURA</b>	<b><i>PRQ.20.PER</i></b>
	<b>Segnalazioni Whistleblowing</b>	Data emiss.: 17/05/24 Revisione: <b>1 del 24/02/26</b> Pagina: 17 di 17

un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sulla persona coinvolta e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.